



COMUNE di BITONTO

PROVINCIA DI BARI

8° - POLIZIA LOCALE E ANNONA

ORDINANZA N. 114 del 22/05/2012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 335 del 02/05/2012 con il quale è stato dichiarato dal 15 Giugno al 15 Settembre 2012 lo stato di grave pericolosità di incendio per tutti i territori boscati della Regione Puglia e richiamati obblighi ed adempimenti da parte di Soggetti Pubblici e Privati in ordine alle attività necessarie alla prevenzione degli incendi a tutela della pubblica e privata incolumità previsti dalla normativa Regionale e Statale vigente;

Considerato che il richiamato Provvedimento prevede in particolare:

- ✓ **All'art. 2** che, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della L. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato: accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, senza eccezione alcuna anche per le aree appositamente attrezzate; far brillare mine o usare esplosivi; usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli; usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace; tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private e/o incontrollate; fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio; esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici; transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate; transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-pastorali; abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.
- ✓ **All'art. 6** che, i proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura deve essere comunque realizzata entro il 15 luglio.
- ✓ **All'art.7** che, è fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati ricadenti nelle Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.) **prima del 1 settembre** di cui all'articolo 5 comma 1, lett. w del Regolamento Regionale n° 28 del 22.12.2008. Tale divieto è esteso anche nelle aree dei Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) e in tutte le aree del territorio regionale che si trovano entro cento metri dal limite delle aree boscate (art. 2 L. n° 353/2000), ivi comprese le aree cespugliate, arborate e a pascolo, i centri abitati e residenziali anche a carattere stagionale, nonché nelle aree confinanti con reti di viabilità stradale e ferroviaria.
- ✓ **All'art. 8** che, i proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo di colture cerealicole, che intendono avvalersi della pratica dell'accensione delle stoppie devono fare preventiva richiesta di autorizzazione all'amministrazione comunale competente per territorio allegando alla domanda una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la piena osservanza delle prescrizioni di cui al presente Decreto. L'amministrazione comunale dovrà curarne l'istruttoria, verificandone la compatibilità con le disposizioni di cui al presente Decreto e con le altre norme ivi richiamate, nonché con riferimento ad eventuali rischi di incendio di interfaccia anche sulla base della pianificazione comunale allo scopo predisposta. Degli esiti di tale istruttoria l'amministrazione comunale dovrà dare comunicazione, almeno 7 giorni prima, al Corpo Forestale dello Stato, all'Agenzia Regionale per le attività Irrighe e Forestali (A.R.I.F.), al Servizio Foreste regionale ed alla Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), con specifica indicazione degli estremi catastali e località delle aree interessate. L'accensione può avvenire esclusivamente in giorni di non eccessivo calore e privi di vento, nelle prime ore del mattino e nelle ore del crepuscolo e a

condizione che il fumo non invada abitazioni, luoghi di lavoro, strade pubbliche o di uso pubblico, ferrovie, tale da generare situazioni di pericolo per le persone o i veicoli in transito. La bruciatura delle stoppie, dall'accensione del fuoco fino allo spegnimento, deve essere controllata sul posto dal proprietario o dal conduttore del fondo, eventualmente coadiuvato da altro personale, che dovrà vigilare in maniera attiva e continuativa sull'andamento della combustione utilizzando appropriate misure di sicurezza e/o mezzi idonei ad evitare l'espansione incontrollata del fuoco.

- ✓ **All'art. 9** che, i proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio regionale, hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea; hanno inoltre l'obbligo di realizzare, entro e non oltre il 31 maggio, fasce protettive di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
- ✓ **All'art. 10** che, è fatto obbligo ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 31 maggio 2012, di eseguire l'apertura, il ripristino, il diserbo e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie e terreni seminativi, pascolivi, incolti e cespugliati. I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da arbusti e specie erbacee effettuando la spalatura e/o potatura non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco.
- ✓ **All'art. 14** che, le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 5-6-7-8, della Legge n° 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.

Ritenuto di dover stabilire, in linea con le finalità richiamate dal predetto provvedimento nonché sancite dalla Normativa vigente, adempimenti durante il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità di incendio innanzi riportato a carico di proprietari e/o conduttori - a qualsiasi titolo - di aree incolte, abbandonate, o comunque presentanti fattori di rischio incendio confinanti con aree boscate, nonché limitrofe o contigue ad abitazioni, ferrovie, strade ed autostrade e, tanto, per prevenire e scongiurare accadimenti dai quali possa derivare pregiudizio per le aree boscate nonché nocimento a proprietà private ed alla pubblica e/o privata incolumità.

Vista la Legge n. 353/00;

Visto l'art. 59 del R.D. n. 773/31;

Viste le LL. RR. Puglia nn. 15/97 e 18/00;

Visto l'art. 50 del D. L.gs. n. 267/00,

ORDINA

Ad integrazione dei divieti contenuti nella Normativa in premessa richiamata ed al fine di scongiurare rischi di incendio per cause accidentali dai quali possano derivare pregiudizio a cose e/o persone, **ai proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, di aree incolte, abbandonate o comunque presentanti fattori di rischio di incendio, di eseguire entro il 15 giugno 2012 le necessarie opere di difesa passiva per l'eliminazione del rischio incendi mediante l'aratura, il diserbo, ovvero la pulitura di zone di terreno confinanti con aree boscate nonché limitrofe o contigue ad abitazioni, ferrovie, strade ed autostrade, con la realizzazione di idonee fasce di protezione di larghezza non inferiore a 15 mt., nel periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità di incendi (sino al 15 Settembre 2012)**

Le Forze dell'Ordine, il Comando del Corpo Forestale dello Stato, il Comando di Polizia Provinciale, il Comando dei VV.FF. competente per territorio, il Comando di Polizia Locale sono incaricati di vigilare sulla osservanza della presente Ordinanza.

STABILISCE

Che a carico dei trasgressori al precetto di cui innanzi sarà applicata la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 900,00 seguendo i principi ex art. 16 L. 689/81 fatte salve le ulteriori disposizioni di Legge .

INVITA

I cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici: **Comando Corpo Forestale - 1515; Vigili del Fuoco - 115; Comando Polizia Locale - 080/3751014**

AVVISA

Che, avverso la presente ordinanza, a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 - n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla notifica e/o pubblicazione al T.A.R. Puglia.

Che, in alternativa, nel termine di 120 giorni dalla notificazione e/o dalla pubblicazione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27/07/1993 G.U. n. 176 del 29/07/1993.

Che, a norma dell'art. 7 della Legge 241/90, il responsabile del provvedimento è il Funzionario di Vigilanza - Ten. Dr. Michele PERRULLI - presso il Comando di Polizia Municipale di Bitonto, sito in Via G. Dossetti, n. 2, dove si potrà prendere visione degli atti durante le ore di ricevimento del pubblico.

DISPONE

La trasmissione del presente Provvedimento nei modi e nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza a:

- Commissariato di P.S di Bitonto.
- Comando Stazione CC.di Bitonto;
- Comando Tenenza Guardia di Finanza di Bitonto;
- Comando Corpo Forestale dello Stato - Sezione di competenza;
- Comando dei VV.FF. competente per territorio;
- Comando Polizia Locale - sede;
- Consorzio "La Vigile Rurale";
- Consorzio "Custodia Campi",
- Ufficio stampa comunale per la massima diffusione;
- Albo Pretorio comunale per la pubblicazione nelle forme di legge.

PM/pm

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Pasquale Minunni